

**N. R.G.
XXXX/2022**



TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA

SEZIONE LAVORO CIVILE

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. **XXXX/2022**

Oggi 17 ottobre 2023 h. 12.00 è comparso l'Avv. Rosa per il ricorrente, che si riporta al ricorso. Nessuno è comparso per il Ministero.

Il G.I. pronuncia l'allegata sentenza, dando lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE CIVILE DI PADOVA

SEZIONE CONTROVERSIE DEL LAVORO

IL GIUDICE

DOTT. XXXXX XXXXXX

Esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti,
ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al n. XXXX del Ruolo Generale Lavoro dell'anno
2022, promossa da:

XXXXX XXXXX (Avv. F. Ganci, D. Rosa, M. Maniscalco, G. Rinaldi, N. Zampieri, W. Miceli),c

o n t r o

Ministero dell'Istruzione (dott.sa. XXXXX

XXXXX), CARTA DOCENTE

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorrente ha allegato di essere stato assunto a tempo determinato quale docente in forza di plurimi contratti annuali: dal 25.09.15 al 13.12.15; dal 16.11.16 al 30.6.17; dal 25.9.17 al 31.8.18; dal 4.10.18 al 31.8.19; dal 19.9.19 al 31.8.20; dal 23.9.20 al 31.8.21; dal 7.9.21 al 31.8.22; dal 1.9.22 al 31.8.23.



Il ricorrente ha chiesto che gli sia riconosciuto il diritto di fruire del beneficio economico di € 500,00 tramite carta elettronica, al fine dell'aggiornamento e della formazione del personale docente per ciascun anno scolastico.

Il Ministero convenuto si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso. Ha eccepito la prescrizione quinquennale dei crediti.

Va premesso che l'art. 1, c. 121, l. 107/15 "al fine di sostenere la formazione continua dei docenti", istituisce la carta elettronica per la formazione e l'aggiornamento del docente di ruolo, di nominali € 500,00 per ciascun anno scolastico, per l'acquisto di molteplici strumenti e servizi potenzialmente idonei alla formazione e all'aggiornamento del docente, da ultimo anche per l'acquisto di servizi di connettività di strumenti informatici.

La Carta non costituisce retribuzione accessoria, né reddito imponibile; i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo sono rimessi a un d.p.c.m.; il d.p.c.m. del 23.9.15 stabilisce che la carta sia assegnata esclusivamente al docente a tempo indeterminato, che essa possa essere revocata nel caso di interruzione del rapporto nel corso dell'anno, che sia incompatibile con sospensioni del rapporto per motivi disciplinari; che debba essere restituita all'atto della cessazione dal servizio.

Deve in primo luogo rilevarsi che, ai sensi dell'art. 282 d.lgs. 297/94, *l'aggiornamento delle conoscenze è un diritto dovere fondamentale del personale docente. Esso è inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari; come approfondimento della preparazione didattica; come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico-pedagogica.*

L'aggiornamento si attua sulla base di programmi annuali nell'ambito del circolo didattico, dell'istituto, del distretto e con iniziative promosse sul piano regionale e nazionale anche dagli istituti regionali di cui all'art. 287.

I circoli didattici e gli istituti, anche sulla base delle proposte dei distretti, favoriscono con l'organizzazione di idonee attrezzature e di servizi, l'autoaggiornamento e l'aggiornamento, anche in relazione alle esigenze risultanti dalla valutazione dell'andamento didattico del circolo e dell'istituto e di eventuali iniziative di sperimentazione.

Tale disposizione si rivolge indifferentemente sia ai docenti a tempo indeterminato che a quelli a tempo determinato e quindi esclude che, dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste, sussistano ragioni oggettive, ai sensi dell'art. 4 pt. 1 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE, tali da giustificare una disparità di trattamento.



E' in particolare allegato e non contestato che il ricorrente abbia svolto la funzione docente per sei anni consecutivi e in tutti gli anni per un tempo sostanzialmente coincidente con l'intero anno scolastico, o quantomeno sufficiente a realizzare progetti didattici e a svolgere una parte significativa del programma annuale; quindi, anche dal punto di vista della durata del rapporto, non vi sono ragioni per non assimilare il suo diritto dovere alla formazione a quello esistente in capo ai docenti a tempo indeterminato. Ciò è avvalorato ulteriormente dal fatto che il ricorrente è stata assunto con contratto a tempo indeterminato dal 3.9.23.

Tale circostanza priva di rilevanza l'eccezione relativa all'impossibilità di utilizzare la carta docente, una volta che il rapporto di lavoro sia cessato.

Deve anche rilevarsi, ai sensi dell'art. 6 del d.p.c.m. 28.11.16, che le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta docente dell'anno successivo in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate.

Al fine di evitare l'effetto discriminatorio a danno dei lavoratori a tempo determinato, l'intero ammontare che doveva essere riconosciuto per il passato dovrà essere caricato sulla carta docente del ricorrente al momento del suo rilascio.

Vanno quindi disapplicati, coerentemente con il principio enunciato da GCUE C-450/21, i cc. 121, 122 e 123 l. 107/15 e l'art. 3 del d.p.c.m. 18.11.16, nella parte in cui limitano l'assegnazione della carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato, e accertato il diritto del ricorrente a tale beneficio, per gli anni per cui è causa.

Va dichiarata la prescrizione in relazione al diritto in relazione all'annualità 2015/16, 2016/17 e 2017/18.

Sono dovute le spese di lite.

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda ed eccezione rigettata, dichiara prescritto il diritto alla carta docente per gli anni scolastici 2015/16, 2016/17 e 2017/18;

dichiara il diritto di XXXXX XXXXX di usufruire della carta docente per gli anni di insegnamento 2018/19; 2019/20; 2020/21; 2021/22; 2022/23;

dichiara tenuto e condanna il Ministero convenuto a rilasciare a XXXXX XXXXX una carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, da impiegare con le



medesime modalità previste per i docenti a tempo indeterminato e con accredito, per gli anni passati, della somma di € 2500,00;

condanna il Ministero dell'Istruzione a rifondere le spese di causa, che liquida in € 2500,00 di compensi, oltre spese generali, cp e iva; da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.

Così deciso in Padova, li 17.10.22.

Il Giudice est.

Dott. XXXX XXXXXX

